

Codice A2004A

D.D. 17 ottobre 2016, n. 435

**Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 40/1998 e s.m.i., e avvio contestuale del procedimento di Valutazione di Incidenza, inerente il progetto di "Manutenzione straordinaria /Ampliamento della strada di accesso e delle piste per lo sci alpino. Realizzazione piste di Bike Downhill nel comprensorio Ciavanassa" nel Comune di Valprato Soana (TO). Esclusione alla Fase di V.I.A.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di ritenere che, sulla base dell'istruttoria svolta, dell'analisi della documentazione progettuale presentata e dei contributi dei diversi Settori, gli interventi di cui al progetto "Manutenzione straordinaria /Ampliamento della strada di accesso e delle piste per lo sci alpino. Realizzazione piste di Bike Downhill nel comprensorio Ciavanassa" nel Comune di Valprato Soana (TO), presentato dal Comune di Valprato Soana (TO), siano esclusi dalla fase di valutazione, di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, per le ragioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, di seguito riportate nell'**Allegato A**, che è parte integrante della presente determinazione, che sono vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti, necessarie alla realizzazione dell'intervento, finalizzate a ridurre al minimo gli impatti complessivi e a consentire la realizzazione di un'opera non invasiva degli ambienti attraversati.

Il presente atto concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore delle piste.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998 e verrà depositata presso l'ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art.40 D.Lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Responsabile del Procedimento  
Dirigente del Settore Offerta Turistica e Sportiva  
dr. Mario Gobello

Allegato

## ALLEGATO A

Elenco delle prescrizioni da recepire ai fini delle autorizzazioni sul progetto di "**Manutenzione straordinaria /Ampliamento della strada di accesso e delle piste per lo sci alpino. Realizzazione piste di Bike Downhill nel comprensorio Ciavanassa**" nel Comune di Valprato Soana (TO), sulla base dei pareri istruttori pervenuti dalle Direzioni Regionali di competenza.

- **Intervento A** (miglioramento del piano viabile della pista forestale che collega la borgata Piamprato con la stazione di valle della seggiovia 'Ciavanassa'): qualunque intervento di regimazione idraulica per la manutenzione della pista dovrà rispettare le prescrizioni di cui ai punti D1, D2 e D3 dell'allegato A della DGR n. 5-9980 del 5 novembre 2008. In particolare si esclude la possibilità di realizzazione di una sovrastruttura stradale, poiché il ricarico dovrà essere effettuato esclusivamente con materiale sciolto, non potranno essere effettuati interventi di consolidamento superficiale con misti granulari stabilizzati a bitume, cemento o altri leganti; inoltre non potranno essere effettuati allargamenti dell'attuale sezione stradale e opere di difesa spondale, per non limitare la divagazione del corso d'acqua durante gli eventi di piena. La pista forestale dovrà mantenere le caratteristiche costruttive previste dagli artt. 49, 50, e 51 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 e dovrà essere chiusa al traffico veicolare, salvo per i mezzi muniti di regolare permesso rilasciato dal Comune;
- **Intervento B** (realizzazione di un nuovo tratto di pista): sarà necessaria una progettazione adeguata di opere di sostegno con tecniche di ingegneria naturalistica; gli interventi dovranno inoltre essere oggetto di verifica di stabilità ai sensi delle N.T. del D.M. 14 Gennaio 2008;
- **Interventi B e C** (trasformazione d'uso di superfici boscate per realizzare nuovi tratti di pista): la compensazione ex art. 19 L.R. 4/2009 dovrà essere un miglioramento forestale, su una superficie non inferiore a 12.500 mq, consistente in un intervento finalizzato a favorire la rinnovazione (taglio a piccole buche), con l'esbosco del materiale di risulta. A tal fine dovrà essere presentato un idoneo progetto, redatto da un tecnico forestale abilitato, ai sensi del Reg. 8/R/2011 e s.m.i.;
- **Gestione del rischio valanghe** gravante sulla pista di accesso all'impianto: si richiamano le prescrizioni di cui ai punti C1, C2, C3 dell'allegato della DGR autorizzativa del 5/11/2008, n. 5-9980.
- **Aree soggette a riprofilatura**: anche in relazione alla prescrizione di cui al punto b11) dell'Allegato A alla D.G.R. n. 5-9980 del 05/11/2008, che imponeva di ridurre al minimo indispensabile le aree soggette a riprofilatura, livellamento e/o spietramento, dovranno essere stralciati i settori per i quali le indagini floristiche condotte dal proponente abbiano evidenziato la presenza di entità floristiche di interesse conservazionistico legate ad ambienti rupestri o adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire la salvaguardia delle stazioni individuate, dandone evidenza, prima dell'avvio dei lavori, alla Struttura "Ambiente e Natura" di Arpa Piemonte.
- **Periodo attività di cantiere**: non potranno essere svolte da metà maggio al primo di luglio; per le attività in cui sono previsti tagli di esemplari arborei il fermo lavori è prolungato al 15 luglio.
- **Miscugli erbacei**: preso atto dell'impossibilità di ricorrere a miscugli ottenuti con 'fiorume' locale o alla distribuzione di erba verde, per gli inerbimenti dovranno essere utilizzate miscele che, oltre a contenere esclusivamente entità autoctone, siano coerenti con la composizione floristica delle cenosi interferite.

- **Gestione terreno di scotico:** dovrà essere accantonato secondo le modalità indicate negli elaborati presentati; qualora dovesse restare accantonato per più di una stagione, i cumuli dovranno essere inerbiti per evitarne un'eccessiva degradazione.
- **Intervento compensazione forestale:** prima dell'avvio dei lavori il progetto di compensazione forestale ai sensi del D. Lgs. 227/01 e della L.R. 4/2009 e s.m.i., redatto da un tecnico qualificato, dovrà essere trasmesso alla Struttura "Ambiente e Natura" di Arpa Piemonte. Qualora le aree oggetto di intervento, come ipotizzato nella documentazione integrativa presentata dal proponente, dovessero ricadere all'interno del SIC/ZPS "Parco Nazionale Gran Paradiso", fatto salvo quanto previsto dalle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i., il progetto dovrà essere preventivamente concordato con il soggetto gestore del sito.
- **Monitoraggio vegetazione:** il monitoraggio della componente vegetazione prescritto dalla D.G.R. n. 5-9980 del 05/11/2008 dovrà essere prolungato, eventualmente anche posticipando la campagna conclusiva del 2017, in modo da comprendere al minimo due stagioni vegetative successive al completamento di tutte le opere connesse alla seggiovia. Il protocollo attualmente in uso dovrà essere integrato e modificato in accordo con la Struttura "Ambiente e Natura" di Arpa Piemonte, in modo da includere anche il controllo e la prevenzione del possibile insediamento, sulle aree di cantiere di tutto il comprensorio (incluso il rifugio in fase di ultimazione), di entità della flora alloctona ricomprese negli allegati alla D.G.R. n. 23-2975 del 29/02/2016 ed alla verifica del buon esito degli interventi di ripristino ed inserimento ambientale effettuati.
- Fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad ARPA Piemonte il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio dei lavori all'ARPA Piemonte e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A.